

AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza dei Comuni dell'Area nolana

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TUFINO (NA)

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA GESTIONE PER LA DURATA DI ANNI 15

CIG: BB6DEFB352

Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209
Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 OGGETTO.....	9
3.2 DIVISIONE IN LOTTI.....	13
3.3 DURATA DELLA CONCESSIONE.....	13
3.4 FINANZIAMENTI.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI INFORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
4.1 NORME PER GLI OPERATORI ECONOMICI.....	14
5. ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	18
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	18
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	20
7.1 REQUISITI DELL'ESECUTORE DEI LAVORI.....	20
7.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	20
7.1.2 REQUISITI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.....	21
7.2 REQUISITI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA.....	22
7.2.1 REQUISITI DI IDONEITA'.....	22
7.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.....	23
7.3 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	25
7.3.1 REQUISITI DI IDONEITA'.....	25
7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	25
7.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	25
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	26
7.4.1 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI.....	26
7.4.2 PER IL SOGGETTO PROGETTISTA.....	27
7.4.3 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	27
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA DI INGEGNERIA E DEI GEIE.....	28
7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	29
7.6.1 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI.....	29
7.6.2 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	29
8. AVVALIMENTO.....	30
9. SUBAPPALTO.....	31
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	31
10.1 APPLICAZIONE CCNL DI RIFERIMENTO.....	31

11. CESSIONE DEL CREDITO	32
12. GARANZIA PROVVISORIA E POLIZZE A GARANZIA	32
13. SOPRALLUOGO	34
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	34
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	34
15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	35
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	36
17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	38
17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	39
17.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	39
17.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	40
17.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	40
18. OFFERTA TECNICA.....	43
18.1 AVVERTENZE	44
19. OFFERTA ECONOMICA	45
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	47
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	48
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	51
20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	51
20.4 NORMALIZZAZIONE	53
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	54
22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	54
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	54
24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	55
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	56
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	56
27. GARANZIE DEFINITIVE	58
28. POLIZZA DI ASSICURAZIONE.....	58
29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	59
30. CODICE DI COMPORTAMENTO	59
31. ACCESSO AGLI ATTI	60
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	60

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare (di seguito “disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito “Bando”) con cui è indetta la presente procedura aperta ai sensi dell’art. 71 e degli artt. 174 e seguenti e 176 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 2023 (“Codice”), finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare il contratto di concessione in epigrafe, per la **PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA GESTIONE PER LA DURATA DI ANNI 15**.

Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE** n° 21 del 02-03-2026 è stato APPROVATO il PFTE-Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, e il nuovo quadro economico redatto ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii. dal progettista incaricato Ing. Natale Galeotafiore con gli elaborati relativi all’ **AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE PER LA DURATA DI ANNI 15**

Con **DECISIONE A CONTRARRE nr. 46 del 25-03-2026 RG 212**, adottata dal Responsabile del SETTORE LLPP Arch. Raffaele MEO, il Comune di Tufino in qualità di Amministrazione delegante, ha deciso di contrarre per procedere, mediante gara aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. 36/2023, l’affidamento in concessione della “**PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA GESTIONE PER LA DURATA DI ANNI 15**”, ponendo a base di gara il PFTE approvato dalla Giunta con deliberazione nr. 21/2026.

Con **DISPOSIZIONE nr. 158 del 28.04.2026**, adottata in esecuzione della predetta decisione contrarre, la Centrale unica di committenza dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana SCPA (di seguito, CUC) ha avviato una procedura negoziata ai sensi degli artt. art.71 e 176 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e ha contestualmente approvato il presente disciplinare di gara e relativa modulistica.

L’oggettiva e intrinseca unitarietà e indivisibilità dell’iniziativa da porre in essere, nonché la relativa complessità tecnica e logistica, impongono che l’esecuzione del contratto di partenariato sia improntato alla massima uniformità tecnica e funzionale nonché caratterizzato da una gestione unica complessiva. Considerato, pertanto, che il frazionamento del progetto potrebbe pregiudicare il soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito, la presente procedura non prevede la suddivisione in lotti.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo: <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/>

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm. ed ii., con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del citato D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ed ii.

Per la selezione dei candidati sarà fatto riferimento al rispetto di tutti i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** di base di cui al DM 24 novembre 2025, in vigore dal 02.02.2026.

Si applica inoltre il rispetto del CAM di cui al DM 23.06.2022 nr. 256, così come corretto con DM 05.08.2024 e DM 24.11.202 per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

La durata del procedimento prevista è pari a 6 mese dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento dei servizi è TUFINO (NA) [codice NUTS ITF 33]

Il Responsabile unico del progetto è l’arch. Raffaele MEO

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Angelo GAMBARDELLA

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36 del 2023, divenuto efficace a decorrere dal 01.01.2024 nonché ai sensi della delibera n. 582 del 13.12.2023 dell'ANAC, la pubblicità legale della presente procedura è assolta mediante l'inserimento della stessa nella Piattaforma digitale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ne garantirà l'invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

Il bando di gara sarà pubblicato:

- ✓ per il tramite della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) [HYPERLINK https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/](https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/)
- ✓ sul sito istituzionale della stazione appaltante delegante Fondazione Campania Welfare (Art. 85 del Codice);
- ✓ sulla Piattaforma certificata interoperabile <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/>;
- ✓ BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (Art. 85 del Codice).

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.agenziaareanolana.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei

poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate *contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 0240031280 negli orari d'ufficio, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it*

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- 2) PFTE APPROVATO CON DELIBERA DI GC NR. N° 21 DEL 02-03-2026 costituito da:
 - Capitolato descrittivo-prestazionale;
 - Relazione Illustrativa e tecnica;
 - Bozza di Convenzione – Contratto;
 - Piano economico e finanziario;
- 3) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php;

- 4) Protocollo d'intesa per il contrasto della criminalità nella gestione dei fondi destinati agli investimenti pubblici sottoscritto dall'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'area Nolana/Regione Campania

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo:

<https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara. L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pario superiore;
2. Bando - disciplinare di gara;
3. Capitolati speciali d'appalto;
4. Altri documenti allegati al bando-disciplinare

Per quanto attiene la modulistica messa a disposizione dalla CUC per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare o indurre a disattendere queste ultime poiché "nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d'invito, prevalgono le disposizioni del primo" (Cons. Stato, IV, n. 1516 del 2015).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno il **01/06/2026 ore 18.00** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **04/06/2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi

comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO

L'oggetto del presente affidamento attiene a una concessione di lavori e servizi

La concessione ha ad oggetto la progettazione esecutiva ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) e l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Tufino (NA), nonché la gestione funzionale ed economica del sistema cimiteriale nel suo complesso. La controprestazione consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

La concessione in particolare riguarderà:

- a) la progettazione esecutiva delle opere;
- b) la realizzazione delle opere come previste nel PFTE;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione funzionale e lo sfruttamento economico delle opere di ampliamento;
- d) la gestione dei servizi cimiteriali a carattere ordinario in tutta l'area del cimitero comunale comprensiva dell'ampliamento;

Il Concessionario realizzerà le opere sul suolo e nel sottosuolo delle aree, in diritto di superficie.

Altresi, la concessione ha per oggetto il servizio e la gestione delle seguenti attività come meglio, specificate nello Schema di Convenzione - Contratto:

1. esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge di cui al d.p.r. 285/1990 quali le inumazioni, tumulazioni;
2. esumazioni, estumulazioni, di carattere ordinario e straordinario, con riscossione delle relative tariffe;
3. assegnazione delle sepolture e stipula dei contratti di concessione delle sepolture private individuali e delle aree per tombe di famiglia, con riscossione delle relative tariffe;
4. gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
5. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, campi, viali, manufatti pubblici, impianti (idrici, elettrici, igienico - sanitari, telefonici, ecc.) posti a servizio degli stessi;
6. attività di servizi quali custodia e sorveglianza, pulizia aree interne, smaltimento rifiuti cimiteriali;
7. tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali previsti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe delle concessioni e delle sepolture (cosiddetta mappa cimiteriale), dello schedario dei defunti, dell'anagrafe delle utenze delle luci votive e dello scadenzario delle concessioni, altri adempimenti amministrativi;
8. Guardiania con apertura e chiusura dell'impianto cimiteriale negli orari prefissati;

9. Manutenzione e cura del verde di pertinenza dei cimiteri;

Le caratteristiche minime dell'intervento e della relativa gestione sono specificate nel PFTE approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2026.

Il **succitato** PFTE- Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato prevede la realizzazione dei seguenti manufatti cimiteriali:

- N° 345 loculi attraverso la realizzazione di blocchi modulari da n° 5 loculi cadauno in c.a. prefabbricato;
- N° 24 cappelle gentilizie di dimensioni standardizzate

unitamente alla realizzazione di:

- Muri di recinzione ed accessi;
- Impianto elettrico;
- Viali;
- Impianto fognario;
- Unità uffici e servizi.

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA	CPV	IMPORTO
1	Servizi cimiteriali	98371110-8	1.094.364,00
2	Spese tecniche progettazione	71221000-3	36.803,34
3	Lavori di cui € 56.746,61 per oneri della sicurezza di cui € 464.829,25 quali costi della manodopera	45215400-1	1.948.300,32

L'importo complessivo dell'intervento è stimato in misura di **€ 2.278.158,87 al netto di IVA** così come determinato dal QE-Quadro Economico qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A)	SOMME A BASE DI GARA	Costo attività
A.1	Importo dei lavori	1.891.553,71 €
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	56.746,61 €
TOTALE SOMME A BASE DI GARA (A1+A2+A3)		1.948.300,32 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche		
B.1	Progettazione esecutiva (in capo all'impresa)	36.803,34 €
B.2	Direzione lavori + contabilità	72.800,00 €
B.3	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	27.989,55 €
B.4	Collaudo statico e impiantistico	11.500,00 €
B.5	Collaudo tecnico-amministrativo	8.956,66 €
B.6	Frazionamenti/accatamenti	7.000,00 €
B.7	Assistente al R.U.P.	4.934,62 €
Spese generali		
B.8	R.U.P. (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	38.966,01 €
B.9	Allacciamenti pubblici servizi	15.000,00 €

B.10	Imprevisti	58.449,01 €
B.11	Prove di laboratorio	6.000,00 €
B.12	Verifica e validazione del progetto esecutivo	18.000,00 €
B.13	Commissioni giudicatrici	15.000,00 €
B.14	Pubblicità e notifiche	1.000,00 €
B.15	Contributo ANAC	660,00 €
B.16	Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)	6.799,37 €
sub-totale 1 (da B1 a B16)		329.858,55 €
B.15	IVA	
	su lavori	189.155,37 €
	su oneri sicurezza	5.674,66 €
	su spese tecniche (da B.1 a B.6)	37.396,52 €
	su imprevisti	5.844,90 €
	su prove di laboratorio	1.320,00 €
	Commissioni giudicatrici	3.300,00 €
	su contributo previdenziale spese tecniche	1.495,86 €
sub-totale 2 - totale IVA		244.187,31 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (sub-totale 1+ sub-totale 2)		574.045,86 €
COSTI DI INVESTIMENTO - IVA ESCLUSA		2.278.158,87 €
COSTI DI INVESTIMENTO - IVA INCLUSA		2.522.346,19 €

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore complessivo della concessione è di € 4.012.306,00 e si sviluppa su un arco temporale di 15 (quindici) anni.

L'intervento sarà realizzato con risorse totalmente a carico dell'operatore economico concessionario aggiudicatario, non essendo previsto alcun contributo a carico dell'Ente Concedente-Comune di Tufino.

Ogni intervento strutturale, infrastrutturale e impiantistico realizzato nel corso della concessione sarà acquisito al patrimonio dell'Ente Concedente-Comune di Tufino alla conclusione del contratto di concessione.

La configurazione dell'affidamento della presente concessione attraverso operazione di PPP-Partenariato Pubblico Privato comporta l'allocatione in capo al Concessionario, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità e del rischio operativo ai sensi dell'art. 177, comma 2, del Codice.

PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

QUALIFICAZIONE DEI LAVORI E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI:

➤ Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione

Lavorazioni	Cat.*	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo euro	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente / Scorporabili	Subappaltabile %	Avvalimento
Edifici civili ed industriali	OG1	SI	1.637.141,16	IV Ovvero III bis con incremento	84,03	Prevalente	Nei limiti del 49,00 dell'importo della categoria	SI
Verde e arredo urbano	OS24	SI	52.916,95	I	2,72	Scorporabili	100%	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	SI	258.242,96	II ovvero I con incremento	13,25	Scorporabili	100%	NO
TOTALE			1.948.300,32		100			

(*) "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 1/5".

L'articolo 2 comma 2 dell'allegato II. 12 al D. Lgs. 36/2023 prevede che "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".

L'aggiudicatario è tenuto a garantire ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice l'applicazione:

- ✓ Per quanto riguarda i lavori è quello del Settore Edilizia – Costruzioni - Codice F012;
- ✓ Per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali è quello dei SERVIZI AUSILIARI alle Collettività, alle Aziende e alle Persone (Codice V719), oppure per entrambi i lavori e i servizi di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori

Il costo della manodopera stimato dalla SA ai sensi dell'art. 41 co. 10 del d.lgs. 36/2023 è pari a

- ✓ Per quanto riguarda i lavori è quello del Settore Edilizia – Costruzioni: € 464.829,25;
- ✓ Per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali è quello dei SERVIZI AUSILIARI € 925.150,00.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e

territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'importo complessivo dei lavori è al netto di Iva.

➤ **Qualificazione delle categorie professionali ai fini della redazione della progettazione esecutiva**

Le categorie di opere oggetto della progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016, sono le seguenti:

Categoria Opera	ID delle opere	Grado Complessità <G>	Importo Opera	Importo Compenso
EDILIZIA	E.11:	0,95	1.948.158,87	36.803,34

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizi tecnici

3.2 DIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento è costituito da un unico lotto poiché si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un unico operatore economico, al fine di favorire l'efficiente svolgimento della concessione.

3.3 DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. 36/2023, **la durata della concessione è di 15 anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti.

➤ **Termine di ultimazione della progettazione esecutiva**

30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, salvo interruzioni disposte dal R.U.P. per acquisizione di integrazioni e/o correzione degli elaborati progettuali, e si concluderà a seguito della consegna del rapporto conclusivo di verifica.

➤ **Termine ultimo per l'esecuzione dei lavori**

3 anni naturali e consecutivi (così come previsto dal PEF pag. 5/31). L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 44 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Concedente potrà richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

In ogni caso, alla scadenza, il concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti ed alle stesse condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la

Stazione Concedente non avrà provveduto, anche ai sensi dell'art. 23 della Legge 12 aprile 2005, n.ro 62 e ss.mm. ed ii., ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio

3.4 FINANZIAMENTI

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizio pubblico, il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture della stessa sono a totale carico dell'aggiudicatario il quale, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l'intera durata della concessione.

4. SOGGETTI AMMESSI INFORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 NORME PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/ Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "Aggiungi partecipante al raggruppamento" e salvare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria** nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'**art. 68 comma 14** del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate nella domanda di partecipazione senza che ciò costituisca subappalto,

ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e è), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di

retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Possono partecipare alla presente iniziativa i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 66, lett. g), D.Lgs. 36/2023, in possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, di ordine generale, economico-finanziari nonché di idoneità tecnica e professionale, richiesti sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari di servizi di ingegneria e architettura dettagliati nel prosieguo:

- **Autonomamente**, nelle forme di cui all'art. 65, comma 1, D.Lgs. 36/2023, **qualora in possesso anche dei requisiti per la progettazione di seguito indicati**, in quanto imprese attestata per la progettazione e costruzione secondo quanto previsto dall'art. 18, co.11 Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 ed in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;

I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, **se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa**, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del Codice (**Attestazione SOA**) e dall'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12 del Codice, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti. **Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione**; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto.

- **Qualora non sia in possesso anche dei requisiti prescritti per la progettazione:**

- ✓ nelle forme di cui all'art. 65, comma 1, D.Lgs. 36/2023, avvalendosi di Progettisti qualificati da indicare nell'offerta in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati;

ovvero

- ✓ in qualità di mandatario di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti costituito ex art. 65 del D.Lgs. 36/2023 o costituendo ex art. 68, con Progettisti qualificati di cui all'art. 66 co. 1 del D.lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono quindi ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice dei Contratti, come nello stesso individuati. Ai fini della presente procedura **l'operatore economico può quindi effettuare direttamente la progettazione, avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione** e laddove scelga di avvalersi (e quindi di non associare in Raggruppamento Temporanei il progettista) di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente disciplinare con riferimento ai servizi di ingegneria affidati.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art.

66, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Si rende noto che:

- il “Progettista” indicato o associato è scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. 36/2023;
- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del Codice;
- ai fini della presentazione dell'offerta e nel caso di RTI, nella domanda di partecipazione in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 del D.lgs. 36/2023;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara a pena d'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara stessa che lo avessero associato o indicato;
- l'operatore economico dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- si precisa inoltre che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 44 comma 6 del D.lgs. 36/2023, per l'ipotesi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta ai progettisti della quota di compenso corrispondente agli oneri per la progettazione al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali dei progettisti.

5. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Non sono previsti oneri a carico dell'amministrazione comunale

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Centrale di committenza.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione l'art. 57 del Codice e le clausole contemplate dall'Allegato II.3 del Codice, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

In particolare, l'operatore concorrente:

- deve aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999;
- non deve essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021;
- deve dichiarare se rientra o meno tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 F. Lgs. 198/2006.

In caso affermativo, l'operatore economico allega alla documentazione di gara una copia digitale dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità;

- qualora sia occupato un numero pari o superiore a quindici dipendenti e comunque non superiore a cinquanta dipendenti, deve consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità. Inoltre, l'operatore concorrente è tenuto a consegnare, nel medesimo termine di cui ai precedenti commi, all'Amministrazione delegante la certificazione di cui all'articolo 17 L. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DELL'ESECUTORE DEI LAVORI

7.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) iscrizione, per attività inerenti i servizi e le prestazioni indicati nell'oggetto di affidamento, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.

- b) Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco presente prima della data di scadenza della presente procedura (cfr. Circolare Ministero dell'Interno Prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova

del requisito, se disponibili.

In ossequio all'articolo 100, comma 3, del Codice, all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito la Centrale di committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.1.2 REQUISITI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, **SE ESEGUONO LAVORI CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA**, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dalla ATTESTAZIONE SOA, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) **Attestazione SOA:** Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli o.e. devono essere in possesso delle seguenti SOA

Lavorazioni	Cat.*	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo euro	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente / Scorporabili	Subappaltabile %	Avvalimento
Edifici civili ed industriali	OG1	SI	1.637.141,16	IV Ovvero III bis con incremento	84,03	Prevalente	Nei limiti del 49,00 dell'importo della categoria	SI
Verde e arredo urbano	OS24	SI	52.916,95	I	2,72	Scorporabili	100%	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	SI	258.242,96	II ovvero I con incremento	13,25	Scorporabili	100%	NO
TOTALE			1.948.300,32		100			

con qualifica di **progettazione e costruzione**, di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità

Il concorrente che non possiede il requisito anche per la PROGETTAZIONE, dovrà individuare o dichiarare di avvalersi del/i progettisti scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii, per i quali è richiesto, oltre a quant'altro eventualmente previsto nel presente disciplinare, e al punto 4.3.2.1 "Qualificazione dei progettisti" del D.M. 27/09/2017, di rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli

artt.263, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (ora art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023) determinati in base alle spese tecniche desunte dalla PFTE posto a base di gara, ed appresso specificati:

7.2 REQUISITI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

SE IL CONCESSIONARIO NON ESEGUE DIRETTAMENTE I LAVORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE, deve affidarsi a soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 di seguito riportati

7.2.1 REQUISITI DI IDONEITA'

I soggetti di cui all'articolo 66 del D.Lgs. 36/2023 devono avere i seguenti requisiti:

- a) **I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice in relazione alla tipologia di operatore economico**
- b) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. (Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio).
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili
- c) **Possesso di laurea in ingegneria o architettura** o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- d) **Iscrizione** presso i competenti ordini professionali. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione
- e) **Abilitazione all'esercizio della professione** nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- f) Assenza della causa ostativa di cui all'art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e dell'art. 21 del D.Lgs. 08/04/13 n. 39 e, specificatamente, il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione

- a. **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice,

presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

b. I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

7.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente al fine dell'espletamento dell'attività progettuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) un **elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. In caso di RTP il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi

CATEGORIA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO LAVORI	COEFF.	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
EDILIZIA	E.11	0,95	1.948.158,87	1	1.948.158,87

- b) **due servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella suindicata tabella, analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche; L'importo complessivo dei due servizi (somma) dovrà riguardare lavori (analoghi) e dovrà essere pari a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. In caso di RTP il presente requisito dovrà essere posseduto dal Raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del Raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

CATEGORIA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO LAVORI	COEFF.	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
EDILIZIA	E.11	0,95	1.948.158,87	0,80	1.558.527,00

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Codice, secondo cui "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", si stabilisce che l'individuazione dei "lavori analoghi" è comunque determinata in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n°1, approvate con Delibera n°417 del 15/05/2019.

Si chiarisce che vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero, in ossequio al principio del *favor participationis*, la parte dei servizi svolta e ultimata nel decennio di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al decennio di validità. Quindi, i servizi non ancora ultimati nel periodo di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati, neanche per la parte di essi già svolta nel triennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per "servizi ultimati" valutabili ai fini dei requisiti di gara non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel triennio di validità, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nel termine triennale, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto, la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.

La comprova del requisito è fornita alternativamente:

- in caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o con le altre forme previste dalla legislazione vigente;
- in caso di servizi eseguiti per committenti privati, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata attestata nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010.

Le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023. Devono inoltre essere iscritte nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le attività oggetto della presente gara.

Le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023. Devono inoltre essere iscritte nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le attività oggetto della presente gara.

In caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. Devono inoltre essere iscritte nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le attività oggetto della presente gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni (art. 39 comma 1, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023).

In caso di Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.

7.3 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

7.3.1 REQUISITI DI IDONEITA

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Solo per le società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. Del 23.06.2004. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco presente prima della data di scadenza della presente procedura (cfr. Circolare Ministero dell'Interno Prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

- a) **fatturato GLOBALE MINIMO ANNUO** pari ad € 4.000.000,00 maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura. Si precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al concessionario, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento dei compiti in via di affidamento.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

7.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) aver svolto negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura, l'espletamento di servizi cimiteriali per un **fatturato specifico minimo annuo** in misura di € 100.000,00. Tale requisito è richiesto in

considerazione della specificità del servizio. La motivazione a supporto dell'esigenza di porre i requisiti di Capacità Economica e Finanziaria sopraindicati risiede nella necessità di garantire alla Stazione Appaltante la prestazione del servizio stesso da parte di operatori economici che offrono idonee garanzie.

A tal fine l'o.e. riporterà un elenco di servizi svolti con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Salvo quanto di seguito indicato nei successivi punti 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3, in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, reti di imprese o Geie, ciascun operatore deve essere qualificato in rapporto all'esecuzione delle prestazioni che intende assumere.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento o di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.4.1 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Gli operatori economici che, in qualità di esecutori dei lavori, intendono concorrere in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al punto 7.1.1 a), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'iscrizione white list di cui al punto 7.1.1 b), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito dell'attestazione SOA di cui al punto 7.1.2 a), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica; nella misura adeguata alle opere che ciascuno intende eseguire, fermo restando che la somma delle attestazioni da ognuno possedute copra l'importo di € 1.948.158,87.

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. Ai fini della qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 e all'Allegato II.12 del Codice. Pertanto, in sede di offerta, mediante la corretta compilazione del modello in allegato 4, devono essere specificate le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici con l'impegno di questi a realizzarle.

7.4.2 PER IL SOGGETTO PROGETTISTA

Gli operatori economici che, in qualità di progettisti, intendono concorrere in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- requisito di cui al punto 7.2.1, lett. a): I requisiti di cui agli artt. da art. 34 a 37 dell'Allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- requisito di cui al punto 7.2.1, lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di cui al punto 7.2.1, lett. d), relativo all'iscrizione presso i competenti ordini professionali, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'all.II.12 al codice.
- Il requisito di cui al punto 7.2.1, lett. e), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- requisito di cui al punto 7.2.1, lett. f) deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.2.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; a riguardo si specifica la necessità che ciascun partecipante al raggruppamento sia in possesso dei requisiti prescritti per la parte di prestazione che lo stesso si impegna ad eseguire ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice. Pertanto in sede di offerta, mediante la corretta compilazione del modello in allegato 4, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici con l'impegno di questi a realizzarle.

7.4.3 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Gli operatori economici che, in qualità di esecutori del servizio, intendono concorrere in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al punto 7.3.1, lett. a), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'iscrizione white list di cui al punto 7.3.1 b), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di capacità economica -finanziaria di cui al punto 7.3.2 deve essere dal raggruppamento nel suo complesso; a riguardo si specifica la necessità che ciascun partecipante al raggruppamento sia in possesso dei requisiti prescritti per la parte di prestazione che lo stesso si impegna ad eseguire ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice.
Pertanto, in sede di offerta, mediante la corretta compilazione del modello in allegato 4, devono essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici con l'impegno di questi a realizzarle.
- Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3.3, non frazionabile, relativo al servizio analogo deve essere posseduto come segue: ogni componente del raggruppamento deve possedere almeno un servizio analogo di importo pari alla quota che si impegna ad eseguire.

PER TUTTI I SOGGETTI

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Gli operatori economici che, in qualità di progettisti, intendono concorrere in forma associata, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 al Codice di cui al punto 6.1.1 lettera a) devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.2.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito di cui al punto 7.2.1 lettera d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni og getto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.
- Il requisito di cui al punto 7.2.1 lettera e) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- requisito di cui al punto 7.2.1, lett. f) deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- o ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

7.6.1 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Gli operatori economici che, in qualità di esecutori dei lavori, intendono concorrere in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo di cui ai punti 7.1.1 a) e b), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
- Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale – attestazione SOA. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti secondo l'art.67 del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi stabili:

- a) Se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) Se il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'articolo 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

7.6.2 PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Gli operatori economici che, in qualità di esecutori del servizio, intendono concorrere in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 7.3.1 relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 7.3.2 e 7.3.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

PER TUTTI I SOGGETTI

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di

ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e seguenti e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, D. Lgs. 36/2023 nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve possedere:

- i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 7.2 e/o 7.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di Nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro

ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Le prestazioni relative alla categoria prevalente OG1 possono essere subappaltate nella misura massima del 49%.

Le altre categorie senza limiti.

Non è ammesso il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di garantire un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In conformità all'art. 119, commi 2 e 2-bis, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.I del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In tale ipotesi, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10.1 APPLICAZIONE CCNL DI RIFERIMENTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice l'applicazione:

- Per quanto riguarda i lavori è quello del Settore Edilizia – Costruzioni - Codice F012;
- Per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali è quello dei SERVIZI AUSILIARI alle Collettività, alle Aziende e alle Persone (Codice V719), oppure per entrambi i lavori e i servizi di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ed ii., l'Appaltatore, in caso di aggiudicazione del contratto, dovrà assicurare una quota pari almeno al 5,00% (occupazione giovanile) e una quota pari almeno al 5,00% (occupazione femminile), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Come chiarito con parere MIMS n. 1133/2021, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con le % sopra stabilite di giovani (5,00%) e donne (5,00%), qualora le imprese abbiano già in organico tutte le figure utili a portare a termine la concessione.

11. CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del credito

12. GARANZIA PROVVISORIA E POLIZZE A GARANZIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2% del valore di investimento determinato in Quadro Economico in € 2.278.158,87 al netto di iva in favore del COMUNE DI TUFINO (NA)** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni - dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico posseda la certificazione tipo UNI EN ISO 14001 – (Sistemi di gestione ambientale) e tipo SA 8000 (Certificazione social accountability 8000).
- d) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di stipula del contratto di concessione, l'operatore economico affidatario sarà obbligato a:

- stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale dei dipendenti e maestranze a vario titolo incaricati nella gestione delle forniture e dei servizi, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00;
- rilasciare una cauzione definitiva per l'esecuzione contrattuale in favore della Fondazione di importo pari al 10% del valore complessivo del contratto all'esito della procedura. Rimangono ferme le riduzioni di cui all'art. 106 del Codice. Il Concessionario dovrà reintegrare immediatamente la fideiussione nel caso in cui questa sia venuta meno o sia in parte ridotta.

13. SOPRALLUOGO

È fatto obbligo ai concorrenti – in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara - di effettuare una visione dei luoghi e delle dotazioni oggetto di concessione prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni previste in concessione.

La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di un concorrente è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro i termini indicati nel TIMING DI GARA inoltrando richiesta alla pec protocollo@pec.comune.tufino.na.it riportando il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui [Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024](#).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma

elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma tuttogare <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/>, nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	01/06/2026	18:00
0	Scadenza della gara-caricamento della documentazione amministrativa/tecnica/economica	10/06/2026	Entro le 12:00
1	Apertura documentazione amministrativa	10/06/2026	Entro le 12:30

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.

15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'OFFERTA è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta Tecnica;
- C – Offerta Economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ad eccezione del DGUE che è compilato online.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a

condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 *giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. A.1 - domanda di partecipazione;
2. A.1.1 Requisiti di partecipazione e altre dichiarazioni
3. A.2 - titolare effettivo;
4. A.3_ Soggetti art.94;
5. A.4_Familiari conviventi maggiorenni;
6. A.5_Clausole speciali

7. A.6_DSAN_PATTO DI INTEGRITA
8. A.7_Avvalimento
9. A.8_Accesso agli atti;
10. Attestato di sopralluogo;
11. Referenze bancarie;
12. Contributo ANAC;
13. DGUE generato dalla piattaforma;
14. eventuale procura;
15. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
16. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5.
17. Visura Camerale aggiornata

I progettisti dovranno produrre i seguenti documenti:

1. B1_Domanda di partecipazione progettisti;
2. B2_DGUE-D.Lgs-36-2023-editabile_progettazione
3. B3_Dichiarazioni integrative al DGUE_progettisti
4. A.2 - titolare effettivo;
5. A.3_ Soggetti art.94;
6. A.4_Familiari conviventi maggiorenni

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla CUC.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

17.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta: *contratto di avvalimento premiale, è allegato nell'offerta tecnica.*

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che *non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.*

17.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
 - e) ***[solo per i consorzi stabili]*** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

 - g) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

18. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità descritte nelle Norme tecniche di funzionamento https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Gli elaborati progettuali sotto descritti costituiscono requisito essenziale dell'offerta tecnica. L'assenza di uno o più elaborati obbligatori costituenti il Progetto di Fattibilità tecnico - economica costituirà motivo di non conformità dell'offerta alle prescrizioni del bando e comporterà la mancata valutazione dell'offerta tecnica.

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituendi, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

A norma dell'art. 35 del Codice, nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere apposita dichiarazione contenente:

- le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- le ragioni da cui emerge che le parti dell'offerta tecnica individuate sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 35 del Codice

L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A. Profilo tecnico progettuale e delle lavorazioni

- 1) Elaborati progettuali: unico file .pdf composto da massimo n. 4 facciate formato ISO A3 per ogni criterio (A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6) e quindi contenente al massimo n. 24 facciate;
- 2) Relazione tecnica: unico file .pdf formato A4 carattere Times New Roman 12 costituito da massimo 35 righe, n. 2 facciate per ogni criterio (A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6) e quindi contenente al massimo n. 12 facciate.
- 3) Computo metrico non estimativo unico delle migliorie proposte (senza l'indicazione dei prezzi) .pdf in riferimento a tutti i criteri (a pena di esclusione).
- 4) Copia delle certificazioni e/o attestazioni richieste dal presente disciplinare.

B. Profilo gestionale

Relazione tecnica: unico file .pdf formato A4 carattere Times New Roman 12 costituito da massimo 35 righe, n. 2 facciate per ogni criterio (B1 – B2 – B3 – B4 – B5) e quindi contenente al massimo n. 10 facciate.

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente attestante che **“ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione dell’opera posti a base di gara del presente appalto”**.

Documenti facoltativi

- a) **dichiarazione di opposizione all’accesso agli atti**, per esistenza di segreti tecnici e commerciali (da inserire solo ove sussistano informazioni che l’operatore economico intende sottrarre all’eventuale accesso di altri concorrenti)
- b) **relazione tecnica con parti oscurate** (ove sussistano informazioni che l’operatore economico intende sottrarre all’eventuale accesso di altri concorrenti).
- c) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento**

18.1 AVVERTENZE

Gli elaborati progettuali sopra indicati, costituiscono requisito essenziale dell’offerta tecnica.

Gli elenchi prezzi e le eventuali analisi prezzi completi della parte economica e il computo metrico estimativo saranno da inserire all’interno della busta economica, a pena di esclusione.

1.L’offerta Tecnica, a pena di esclusione:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante. Sotto il profilo economico, pertanto, l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione.

N.B.: Dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.

2.All’offerta tecnica potranno essere assegnati al **massimo 75 punti**.

3.Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

4.Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato.

5.In caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti i criteri di valutazione.

6.Nel caso in cui l’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non sarà oggetto di valutazione.

7. Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel presente disciplinare di gara

troveranno applicazione i precedenti periodi 5 e 6.

8. Parimenti nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione giudicatrice non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili e non attribuirà alcun punteggio.
9. In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti negli atti di gara.
10. I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.
11. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta offerta tecnica migliorativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
12. Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
13. L'offerta Tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento della concessione in oggetto.

19. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD secondo le modalità riportate al link https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Offerta economica generata dal sistema;
2. "Offerta Economica", conforme all'Allegato "Offerta economica", che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate all'interno del suddetto allegato.

Pertanto, il predetto documento (Offerta economica) dovrà essere:

- compilato secondo il modello posto in Allegato al presente disciplinare;
- in formato .pdf;
- compilato in ogni sua parte e sottoscritto, **a pena di esclusione**, digitalmente secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 del presente disciplinare.

All'interno del modello di offerta economica, l'operatore economico sarà chiamato altresì a dichiarare:

- a) **percentuale di ribasso unica offerta sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria ed accessori**. Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, la percentuale di ribasso unica -espressa in cifre ed in lettere sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria e servizi accessori proposti nel piano economico finanziario a base di gara. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento;
- b) **percentuale di ribasso unica offerta sui prezzi dei manufatti cimiteriali**. Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, la percentuale di ribasso unica -espressa in cifre ed in lettere- sui prezzi dei manufatti cimiteriali proposti nel piano economico finanziario allegato alla proposta a base di gara. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento;
- c) ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, **l'incidenza dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali** propri dell'offerente, o in alternativa;
- d) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare

l'esecuzione del contratto di concessione oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione delle offerte economiche richieste dal disciplinare poste a base d'asta;

- e) che l'offerta economica è pienamente remunerativa e che la stessa è stata posta alla base del P.E.F. ai fini della sua redazione;
 - f) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata fino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - g) che la propria offerta in ogni caso non vincolerà in alcun modo la SA;
 - h) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà garantire l'esecuzione delle attività proposte in sede di offerta e dovrà impegnarsi a eseguire il contratto secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall'offerta presentata.
3. un **Piano Economico Finanziario (P.E.F.)** asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e sottoscritto **con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma:**
- in formato .pdf;
 - firmato digitalmente a pena di esclusione e con le modalità di cui al paragrafo 15.1, in cui siano rappresentati i valori economici contenuti nell'offerta economica presentata.

Il predetto P.E.F. dovrà specificare:

- 1.1 gli importi dei ricavi ordinari da concessione dei manufatti cimiteriali con indicazione annuale;
- 1.2 gli importi relativi al costo dei lavori con indicazione annuale;
- 1.3 gli importi relativi a ricavi da operazioni funebri con indicazione annuale;
- 1.4 gli importi relativi ai costi da gestione servizi con indicazione annuale;

Saranno oggetto di valutazione l'articolazione e il dettaglio dei dati nonché la completezza e la chiarezza con cui è stato elaborato il predetto PEF.

Rappresentare:

- gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (Net Present Value – VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP;
- gli indicatori di riferimento per la redditività dell'operatore economico, quali il VAN dell'azionista che rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF; - se del caso, indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il medesimo periodo, in caso di ricorso al finanziamento da terzi;
- il LLCR (Loan Life Cover Ratio) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento in caso di ricorso al finanziamento da terzi, applicando un tasso

di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.

4. **Bozza convenzione aggiornata** sulla base della offerta tecnica presentata;
5. **Dichiarazione** di impegno con cui il concorrente dà atto che “la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche”
6. **Computo metrico estimativo** degli interventi proposti. I prezzi s’intendono comprensivi di ogni onere per eseguire i lavori a perfetta regola d’arte, secondo le normative vigenti e per dare le opere complete e funzionanti;
7. **Cronoprogramma** e **Relazione** Tecnica Esplicativa del Cronoprogramma (la cui mancata allegazione comporta esclusione)

Per quanto attiene l’offerta tempo, la stessa redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni, con riferimento alla contrazione dei tempi riferiti alla realizzazione di opere e manufatti tesi alla ottimizzazione delle funzioni del cimitero.

Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l’esclusione, contenente l’offerta relativa alla riduzione del tempo TL dei lavori, così come di seguito specificato:

- 7.1 la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere e dovrà essere inequivocabile e perfettamente leggibile a pena di esclusione;
- 7.2 in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- 7.3 il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all’unità di giorno superiore;
- 7.4 all’offerta temporale dovrà essere allegato il corrispondente nuovo cronoprogramma dei lavori, debitamente sottoscritto;
- 7.5 non sono ammesse offerte in aumento.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante inserisce inoltre, all’interno dell’offerta, la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica, nonché la (eventuale) dichiarazione in ordine alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	20
Offerta tempo progettazione	5
Offerta tempo lavori	5

TOTALE	100
---------------	------------

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		
A	Valore architettonico, tecnico, estetico, ambientale e funzionale del progetto di fattibilità tecnica ed economica	55
A1	Qualità architettonica e funzionale - Qualità architettonica complessiva dei manufatti edilizi - qualità della funzionalità della struttura in relazione agli spazi necessari per una corretta e adeguata gestione	20
A2	Sostenibilità Ambientale, Risparmio Energetico e integrazione paesaggistica - Gestione delle Risorse Idriche (Recupero e Risparmio) - Efficientamento Energetico (Illuminazione Votiva) - Scelta dei Materiali (Criteri Ambientali Minimi – CAM) - Verde Cimiteriale e mitigazione paesaggistica	15
A3	Miglioramento della Fruibilità e Accessibilità Capacità di instaurare con il cimitero nel suo insieme relazioni che nel possano valorizzare gli aspetti e gli elementi di culto e identitari della comunità e migliorare la fruizione, l'accessibilità, l'immagine ed il decoro	10
A4	Miglioramento della rappresentazione progettuale Condivisione documentale con utilizzo del BIM	5
B	PROFILO GESTIONALE <i>È riferito al sistema organizzativo del servizio e delle attrezzature e dovrà essere illustrato mediante una relazione descrittiva sintetica (in lingua italiana, massimo 10 facciate (max 2 per ogni sub-criterio – <u>non verranno prese in considerazione ulteriori facciate prodotte per singolo criterio</u>), in formato A4 verticale, carattere 12, massimo 35 righe per foglio) e dovrà esporre i seguenti temi:</i>	20
B1	Miglioramento dei contenuti dello schema di convenzione. <i>Saranno valute integrazioni migliorative allo schema posto a base di gara inerenti modalità di interrelazione tra Concessionario e Concedente, modalità di gestione dei rischi, intellegibilità, completezza e chiarezza e che risultino congruenti con quanto previsto nel bando ed in tutti gli altri documenti ed elaborati di gara</i>	8

B2	<p>Miglioramento del ciclo di gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici esistenti all'interno del cimitero.</p> <p><i>Saranno valutati l'efficacia del Piano di Gestione e di Manutenzione, con particolare riferimento al risparmio energetico, alla prevenzione delle anomalie e delle criticità, alla pianificazione ed alla programmazione delle azioni di prevenzione, di tutela e correttive, al sistema previsto per la gestione delle opere, volti a garantire il loro perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione</i></p>	4
B3	<p>Miglioramento del ciclo di gestione e manutenzione del verde</p> <p><i>saranno valutati l'efficacia del Piano di Gestione e di Manutenzione volti a garantire il loro perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione ivi compresa la sostituzione e/o completamento siepi ed essenze arboree nel cimitero</i></p>	4
B4	<p>Miglioramento delle modalità di gestione front office e back office dei servizi saranno valutati sistemi innovativi per la gestione dei rapporti con l'utenza, all'adozione di particolari sistemi di informazione e comunicazione con il cittadino, alle modalità di svolgimento dei servizi nonché al monitoraggio dei vari cicli di gestione da parte della Amministrazione Comunale Concedente</p>	2
B5	Parità di genere – SA 8000	2
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
C	ASPETTI TEMPORALI	
C1	<p>Durata dei lavori</p> <p><i>Sarà valutata contrazione dei tempi riferiti alla REALIZZAZIONE di opere e manufatti tesi alla ottimizzazione delle funzioni del cimitero</i></p> <p><i>Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo TL dei lavori, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento.</i></p> <p style="text-align: center;">$V(a)_i = T_{max} - T_i / T_{max} - T_{min}$</p> <p>dove:</p> <p>$V(a)_i =$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da 0 a 1;</p> <p>$T_i =$ è il tempo per l'esecuzione dei lavori dell'offerta in esame, inferiore a quello di progetto, espresso in giorni;</p> <p>$T_{min} =$ è il tempo minimo per l'esecuzione dei lavori offerto dai concorrenti, espresso in giorni.</p> <p>La riduzione percentuale unica del tempo non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto ($1095 \times 10\% = 109$ giorni naturali) e quindi tale da determinare una durata complessiva dei lavori inferiore a 986 giorni ($1095 - 109 = 986$);</p> <p>$T_{max} =$ è il tempo per l'esecuzione dei lavori previsto in progetto pari a 1095 giorni.</p>	5
D	OFFERTA ECONOMICA -PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO	

D1.1	<p>Percentuale di ribasso unica offerta sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria ed accessori <i>Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, la percentuale di ribasso unica - espressa in cifre ed in lettere-sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria e servizi accessori proposti nel piano economico finanziario a base di gara. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento</i></p>	6
D1.2	<p>Percentuale di ribasso unica offerta sui prezzi dei manufatti cimiteriali <i>Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, la percentuale di ribasso unica - espressa in cifre ed in lettere- sui prezzi dei manufatti cimiteriali proposti nel piano economico finanziario allegato alla proposta a base di gara. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento</i></p>	6
D1.3	<p>Performance del Piano Economico Finanziario <i>Il concorrente dovrà depositare dichiarazione del valore del tasso di rendimento interno certificato da Ente preposto ad asseverazione. La valutazione del tasso di rendimento interno - TIR-dell'investimento sarà effettuata con l'attribuzione dei seguenti punteggi:</i></p> <p><i>TIR < 4% = 2 punti;</i> <i>5% ≤ TIR < 5% = 4 punti;</i> <i>6% ≤ TIR < 6% = 6 punti;</i> <i>TIR ≥ 6% = 8 punti;</i></p>	8
D2	<p>DURATA DEI PROGETTAZIONE <i>Sarà valutata contrazione dei tempi riferiti alla PROGETTAZIONE</i> <i>Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo di progettazione, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento.</i></p> <p style="text-align: center;">$V(a)_i = T_{max} - T_i / T_{max} - T_{min}$</p> <p>dove:</p> <p>$V(a)_i$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da 0 a 1; T_i = è il tempo per la progettazione, inferiore a quello di progetto, espresso in giorni; T_{min} = è il tempo minimo per l'esecuzione dei lavori offerto dai concorrenti, espresso in giorni. La riduzione del tempo non può essere superiore a 15 giorni. Riduzioni superiori a 15 gg saranno interpretate quale errore redazionale e ricondotte al tempo massimo di 15 giorni. T_{max} = è il tempo per la progettazione previsto in progetto pari a 30 giorni.</p>	5

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno secondo la scala che segue:

Ottimo	Da 0,81 a 1,00	La valutazione è enormemente favorevole
Distinto	Da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole
Buono	Da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
Discreto	Da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole
Sufficiente	Da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
Insufficiente	Da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
Non Valutabile	0,00	La valutazione è nulla

[In caso di criteri quantitativi] A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

20.3.1 Per la determinazione dell'offerta economica si applicheranno le seguenti formula

1.1. Percentuale di ribasso unica sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria ed accessori è valutata con la seguente formula:

$$P.i = 6 * S.i / S.max$$

dove:

P.i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per ribasso sul prezzario

6 = punteggio massimo assegnabile al migliore sconto

S.i = sconto offerto dal concorrente i-esimo

S.max = migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i concorrenti

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale in aumento.

Uno sconto offerto pari a 0 (zero) determinerà l'attribuzione di 0 (zero) punti.

Come ricavabile dal PEF e dalla relazione al PEF le tariffe sono così determinate

Tabella 5 – Tariffe servizi

Tariffe servizi necroforici	
Tumulazione in loculo/ edicola /cappella	€ 360
Traslazione feretro compreso smaltimento rifiuti inerti	€ 260
Traslazione per ceneri	€ 260
Traslazione resti mortali	€ 260
Estumulazione compreso smaltimento rifiuti inerti e speciali	€ 300
Esumazione compreso smaltimento rifiuti inerti e speciali	€ 360
Ispezione loculo / sanificazione loculo	€ 90
Inumazione	€ 360
Canone annuale Lampada votiva perpetua	€ 27
Costo pr/lampada votiva occasionale	€ 1,8
Tariffa di allacciamento lampada per loculi	€ 50
Tariffa di allacciamento lampada per cappelle	€ 50

1.2. L'offerta relativa alla percentuale di ribasso unica sui prezzi dei manufatti cimiteriali è valutata con la seguente formula:

$$P.i = 6 * S.i / S.max$$

dove:

P.i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per ribasso sul prezzario

6 = punteggio massimo assegnabile al migliore sconto

S.i = sconto offerto dal concorrente i-esimo

S.max = migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i concorrenti

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale in aumento. Uno sconto offerto pari a 0 (zero) determinerà l'attribuzione di 0 (zero) punti.

Come ricavabile dal PEF e dalla relazione al PEF i prezzi dei manufatti sono così dati

Tabella 6 – Tariffe cessione manufatti

Tariffe cessione manufatti	
Loculo di I fila	€ 2.600
Loculo di II fila	€ 2.900
Loculo di III fila	€ 2.900
Loculo di IV fila	€ 2.600
Loculo di V fila	€ 2.500
Cappella gentilizia	€ 67.000

1.3. L'offerta relativa al piano economico finanziario di Performance del PEF dovrà indicare il valore del tasso di rendimento interno certificato da Ente preposto a specifica validazione e certificazione. La valutazione del tasso di rendimento interno - TIR- dell'investimento sarà effettuata con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

TIR < 5%	= 2 punti;
5% ≤ TIR < 6%	= 4 punti;
6% ≤ TIR < 7%	= 6 punti;
TIR ≥ 7%	= 8 punti;

20.3.2 Per la determinazione del coefficiente $V(a)_i$ relativo all'elemento riduzione tempo di esecuzione dei lavori – Offerta Tempo, verrà applicata la seguente formula

$$V(a)_i = \frac{T_{max} - T_i}{T_{max} - T_{min}}$$

dove:

$V(a)_i$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da 0 a 1;

T_i = è il tempo per l'esecuzione dei lavori dell'offerta in esame, inferiore a quello di progetto, espresso in giorni;

T_{min} = è il tempo minimo per l'esecuzione dei lavori offerto dai concorrenti, espresso in giorni.

La riduzione percentuale unica del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto ($1095 \times 10\% = 109$ giorni naturali) e quindi tale da determinare una durata complessiva dei lavori inferiore a 986 giorni ($1095 - 109 = 986$);

T_{max} = è il tempo per l'esecuzione dei lavori previsto in progetto pari a 1095 giorni.

20.3.3 Per la determinazione del coefficiente $V(a)_i$ relativo all'elemento riduzione tempo di progettazione – Offerta Tempo, verrà applicata la seguente formula

$$V(a)_i = \frac{T_{max} - T_i}{T_{max} - T_{min}}$$

dove:

$V(a)_i$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da 0 a 1;

T_i = è il tempo per la progettazione dell'offerta in esame, inferiore a quello di progetto, espresso in giorni;

T_{min} = è il tempo minimo per la progettazione offerto dai concorrenti, espresso in giorni.

La riduzione del tempo contrattuale non può essere superiore a 15 giorni e quindi tale da determinare una durata complessiva di 15 giorni ($30 - 15 = 15$);

T_{max} = è il tempo per la progettazione previsto in progetto e pari a 30 giorni.

20.4 NORMALIZZAZIONE

Non si applica la RIPARAMETRAZIONE.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 10/06/2026 ore 12:30

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id. 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna 665/2017). Tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Pertanto, le date delle sedute di gara, che avranno luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza dell'area nolana – in Camposano alla Via Trivice d'ossa 28, saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - ma si svolgeranno a PORTE CHIUSE.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, salvo l'attivazione del soccorso istruttorio. In questi casi la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

~~La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 20.2.~~

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara ovvero la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara ovvero la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Il sorteggio potrà avvenire nella stessa data fissata per l'apertura delle offerte economiche ovvero in data successiva. In tal caso la data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato

essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

~~[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento] mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.~~

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.¹

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il *Responsabile di fase* richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

¹ A supporto della scelta si riporta un passaggio della Relazione agli articoli e agli allegati del codice degli appalti presenti nella relazione della Camera dei Deputati ARRIVO 05 gennaio 2023 Prot: 2023/0000010/TN - Doc. firmato digitalmente da: Biagio Mazzotta. Al comma 1, si prevede che le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si specifica, poi, che la stazione appaltante sia tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta. Pertanto, il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell'articolo e del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all'allegato II.12 bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3.1 e 10;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il solo concorrente risultato primo. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

27. GARANZIE DEFINITIVE

Secondo quanto disposto dall'articolo 117 comma 1 del Codice, l'esecutore del servizio, per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117 comma 2 del Codice si fa riserva, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, di aumentare la garanzia di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.

Si fa riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria e di cui al precedente punto 12.

28. POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'aggiudicatario dovrà costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso

qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice etico della CUC e del codice di comportamento della stazione appaltante nonché del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita accedendo con le proprie credenziali all'area Accesso agli atti della piattaforma.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Napoli.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento per la CUC è il dott. Vincenzo CAPRIO.

Titolare del trattamento per l'Amministrazione delegante è il RUP.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della CUC e dell'Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e all'Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La CUC consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi

2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

Il Responsabile della CUC
Dott. Vincenzo CAPRIO